

## GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE F.I.B

---

### PREMESSO che

- 1) In data 26 Marzo 2019 il Giudice Sportivo Territoriale riceveva, da parte della Segreteria del Comitato Regionale, il referto arbitrale redatto durante lo svolgimento della gara regionale di Sesto Fiorentino denominata Ancora 51 corredata dal rapporto di illecito redatto dal Delegato FIB di Lucca sig. Mario Rossi e firmato dal sig. Manni Carlo in qualità di testimone nonché dalla dichiarazione rilasciata dal sig. Maurizio Paolicchi .
- 2) Nel rapporto di illecito il Delegato Rossi riferisce, de relato , dal sig. Manni Carlo che l'atleta Maurizio Paolicchi si è ritirato dalla gara con ciò lasciando vincere l'avversario in quanto il medesimo giocherebbe "solo per soldi". Riferisce inoltre, di aver visto il Paolicchi mettere del denaro nel suo portafogli.
- 3) L'atleta Paolicchi riferisce di aver lasciato la gara per motivi di salute della moglie presente sugli spalti.



## DIRITTO

Letto il referto e considerato lo svolgimento della vicenda ivi rappresentato nonché le dichiarazioni rilasciate dal testimone sig. Carlo Manni (tessera Fib n. 408108) nonché dal delegato Fib di Lucca sig. Mario Rossi, il Giudice rileva che, non essendovi elementi certi dai quali desumere che il comportamento tenuto dal sig. Paolicchi possa scaturire in una fattispecie più grave, questo Giudicante ritiene che la condotta tenuta dal sig. Paolicchi Maurizio (comprovato sia dal referto del delegato che dalla dichiarazione del testimone Manni Carlo) risulti certamente in violazione del Regolamento di Giustizia e Disciplina di cui l'art. 61 comma n. 1, n. 2 e n. 3 che rispettivamente recitano: comma n. 1 *"I tesserati sono individualmente responsabili del loro comportamento nei confronti di tutti gli altri tesserati e del pubblico ammesso ai campi di gara"*; comma n. 2 *"Le società, per parte loro, rispondono a titolo oggettivo dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati, nonché dell'operato e comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sui propri campi sia su quelli delle società avversarie"*; comma n. 3: *"il comportamento scorretto nelle relazioni tra le società Affiliate, il pubblico ed i Tesserati e tra i Tesserati stessi si può manifestare nelle seguenti forme..."*

Entrando nel merito, il contegno dell'atleta Maurizio Paolicchi che si è ritirato dalla gara con comportamento atto ad alterarne la regolarità, il Giudice rileva come questa, sia riconducibile alla fattispecie regolamentata all'art. 61 comma 3 lettera e) ovvero *"violazione del principio della lealtà e correttezza sportiva"*, h) *"rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara"* ed m) *"...azioni influenti sulla regolarità delle gare"* del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

### P.Q.M

Il Giudice Sportivo Territoriale, definitivamente pronunciando, in applicazione dell'art. 61 comma 3 lettera e), h) ed m) nonché del successivo comma 7 lettera b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina:

- **SANZIONA** il sig. **MAURIZIO PAOLICCHI** ( C.F. PLCMRZ47R21G7020 con la squalifica di mesi sei (6) ovvero due mesi per ogni singola violazione accertata;
- **SANZIONA** la società **OLTRESENERCHIO** di **LUCCA** al pagamento della multa pari a complessive €. 600,00 (art 61 comma 7 lettera b) Regolamento Giustizia e Disciplina) ovvero €. 200,00 per ogni singola violazione accertata in capo al sig. Paolicchi.

Le sanzioni inizieranno a decorrere dalla data del 28 Marzo 2019.

Firenze, li 27 Marzo 2019

Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Luca Maffia